



# Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 52 DEL 28/12/2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.36** in sessione **Ordinaria**, in videoconferenza, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	X		7	FONTANA NENNI PIERPAOLO	X	
2	BIAGINI ALESSIO	X		8	GALGANI MATTEO		X
3	CAVICCHIOLI SUELY		X	9	GROTTI FRANCESCA	X	
4	CORSI LEONARDO	X		10	PETTORALI EMMA	X	
5	COSTANTINI SILVIA	X		11	SOCCI FILIPPO	X	
6	FINESCHI ALICE	X				<b>9</b>	<b>2</b>

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. DOMENICO BURRAI** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipa alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, l'Assessore **CHECHI FRANCESCO**.

Il Sindaco parla unitariamente del quinto punto all'odg (aliquote IMU) assieme al sesto (addizionale IRPEF) e delle tariffe, atti prodromici all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP e al bilancio di previsione ed espone le seguenti comunicazioni:

“Devo dire di essere molto soddisfatta di aver mantenuto la parola nei confronti dei nostri cittadini, poiché l'Amministrazione durante il mandato non ha effettuato alcun aumento di tariffe, sia per quello che riguarda i servizi a domanda sia per le aliquote IMU, ciò ha contribuito a realizzare alcuni fondamentali obiettivi di mandato.

Voglio precisare infatti che l'Amministrazione Comunale, per agevolare le famiglie numerose, ha previsto uno sconto del 50% sulla tariffa prevista per il servizio di mensa scolastica nei confronti del terzo figlio frequentante il servizio. Ciò denota la forte volontà di questa Amministrazione nel voler mantenere basse le tariffe ed agevolare i cittadini.

A tal proposito, voglio leggervi questo punto del DUP, di seguito riportato : *“In molti paesi occidentali, tra cui l'Italia, si registra un significativo decremento della natalità, fenomeno che è particolarmente accentuato nel contesto italiano. Questa tendenza è riscontrabile anche nel Comune di Chiusdino, dove i dati demografici non si discostano da tale trend nazionale. L'Amministrazione Comunale di Chiusdino ha risposto a questa sfida implementando diverse politiche mirate a contrastare lo spopolamento, concentrandosi soprattutto sull'assistenza alle famiglie e alle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani e le famiglie con bambini o in attesa di accoglierne.*

*Per contrastare la diminuzione della natalità, sono state introdotte politiche sociali incentrate su tariffe agevolate per asili nido, trasporto scolastico e mensa scolastica. Queste misure mirano a alleviare il peso economico sulle famiglie e a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, in un contesto, come quello chiusinese, che ben si presta all'attuazione di politiche di smart working. Inoltre, l'Amministrazione ha promosso la presenza di servizi essenziali, come l'ambulatorio dei medici di base, centri di socializzazione e sezioni elettorali, distribuendoli in modo equo su tutte le frazioni del Comune. Questo approccio integrato è ulteriormente supportato da numerosi interventi di rigenerazione urbana, che mirano a migliorare la qualità della vita e a rendere Chiusdino un luogo più accogliente e sostenibile per le famiglie.”*

Da ciò si evince che la situazione demografica di Chiusdino non è assolutamente peggiore rispetto al trend nazionale né a quello dei comuni limitrofi.

In tale ottica faccio presente che il Comune ha intenzione di acquistare un immobile nella frazione di Palazzetto, al fine di adibirlo in parte a studio medico e seggio elettorale e in parte a centro di socializzazione; stiamo valutando, essendo andato deserto un avviso di manifestazione di interesse pubblicato il mese scorso, un'offerta pervenuta dalla proprietà del Circolo di Palazzetto.

Altre politiche rilevanti in tale ottica riguardano gli impianti sportivi, che sono stati oggetto di rifacimento (come il campo sportivo) o sono in corso di ristrutturazione (come la palestra) nonché l'acquisto della Rsa, come riportato nel dettaglio nel DUP.

Un altro intervento importante che verrà realizzato riguarda l'isola ecologica: al fine di migliorare la gestione dei rifiuti e rispondere alle esigenze della comunità, il Comune ha inoltre intrapreso un progetto ambizioso: entro la metà del 2025 verrà realizzata un'Isola Ecologica. Questa iniziativa sarà finanziata in parte con le risorse che l'ATO Rifiuti Toscana Sud-Est riceverà grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in parte con le risorse proprie del Comune.

L'obiettivo è non solo affrontare le problematiche attuali legate alla gestione dei rifiuti, ma anche contribuire a una maggiore sostenibilità ambientale nel territorio comunale.

Quanto alla gestione dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale non può dirsi soddisfatta del servizio reso dal gestore e auspica che l'approvazione del Piano di riorganizzazione dei servizi (PRS) predisposto di recente dal Gestore SEI Toscana, possa migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini.”

Il Sindaco passa la parola al Vicesindaco Francesco Chechi, il quale espone le seguenti comunicazioni:

“Voglio porre l'evidenza su alcuni risultati significativi raggiunti grazie al lavoro quotidiano dell'amministrazione, che è riuscita a reperire importanti risorse per effettuare i progetti, come la ristrutturazione della palestra, già citata dal Sindaco, nonché le opere programmate indicate nel DUP, quali ad esempio l'intervento della strada di Segolino.”

Il Sindaco passa la parola alla Consigliera Francesca Grotti, la quale espone le seguenti comunicazioni:

“Mi ricollego al pensiero del Vicesindaco apprezzando la coerenza che ha avuto l'amministrazione a perseguire i suoi progetti tendendo sempre al miglioramento della comunità. Nell'ambito sportivo, ad esempio, sono stati siglati degli accordi con operatori locali per la gestione del campo da tennis e del campo da calcio, con il conseguente miglioramento della vivibilità dei cittadini.”

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Filippo Socci, il quale espone le seguenti comunicazioni:

“Sono fiero dell'operato di questa Amministrazione per aver mantenuto stabili, senza alcun incremento, le tariffe e le aliquote delle imposte, pur non riducendo, con ciò la qualità dei servizi resi.”

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Pierpaolo Fontana Nenni, il quale espone le seguenti comunicazioni:

“Sottolinea che i risultati succitati sono stati realizzati nonostante la crisi pandemica e la crisi economica che ne è conseguita. Malgrado ciò, sono stati posti in essere importanti interventi a favore della comunità amministrata, il che è merito principale del grande lavoro del nostro Sindaco.”

Il Sindaco ringrazia i Consiglieri Comunali sottolineando che l'unità e la compattezza dell'amministrazione sono stati fondamentali per raggiungere i risultati su descritti.

Non essendovi altri interventi in merito, si passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**CONSIDERATO** che la Legge di bilancio per l'anno 2024 è ancora in fase di elaborazione e dovrà a sua volta essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 2023;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare il bilancio di previsione per l'anno 2024 entro il 31 dicembre 2023, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel 2024, riservando il possibile aggiornamento della propria manovra finanziaria, ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore e la Legge di bilancio 2024 ed i relativi provvedimenti collegati dovessero introdurre delle novità in materia di entrate locali tali da incidere sul bilancio di previsione approvato dal Comune;

**CONSIDERATO** che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»*;

**CONSIDERATO** che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali, prevedendo che, *«al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A»*, il quale stabilisce che *«le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:*

*a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile;*

*b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata, in formato PAdES con estensione .pdf»*;

**CONSIDERATO** che ulteriori novità in materia di deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali sono state introdotte dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 756, il quale ha stabilito che, *«a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione»*;

- art. 1, comma 757, il quale ha stabilito altresì che *«in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»*;

- art. 1, comma 764, secondo cui, *«in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto»*;

- art. 1, comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b) L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il quale ha stabilito che *«le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'«*individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*»;

**CONSIDERATO** che tale decreto prevede, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;
- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

**EVIDENZIATO** che, nelle more di tale evoluzione normativa, con emendamento al D.L. 29 settembre 2023 n. 132, in fase di conversione in Legge, è stato previsto il rinvio al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

**CONSIDERATO** pertanto che – a fronte di tale proroga di ormai imminente approvazione – le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 potranno essere approvate dal Comune con le precedenti modalità, senza obbligo di avvalersi dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'Amministrazione comunale intende confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le aliquote IMU approvate per l'anno 2023;

**VISTA** la deliberazione di C.C. del 29.12.2022 n. 56 con la quale sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2023;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. del 31.05.2023 n. 21 e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge,

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE** espressa nelle forme di legge

### DELIBERA

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare** le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le aliquote approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione;
- **di approvare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2024, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote dell'IMU, come di seguito riportate:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>3,00</b> per mille
Unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado e relative pertinenze nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 ( <i>Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.....</i> );	<b>3,00</b> per mille

Unità immobiliare ad uso abitativo ed eventuali pertinenze, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, regolarmente locate con contratto registrato	9,2 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,00 per mille
Terreni agricoli	<b>Esenti</b> (Comune presente nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993)
Aree edificabili	9,8 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,8 per mille
Altri fabbricati	9,8 per mille

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio di quello per l'adozione del bilancio di previsione 2024;
- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Dr.ssa  
LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. DOMENICO BURRAI

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal 23/01/2024 al 07/02/2024 Num. Rep.  
76

Chiusdino, 23/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. DOMENICO BURRAI

---

### ATTESTAZIONE DELIBERA

- La presente deliberazione è esecutiva dal \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio
- \_\_\_\_\_
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, 23/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr. DOMENICO BURRAI

---

### ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, 22/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. DOMENICO BURRAI